



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
204	01/07/2026	306	00	00

Oggetto:

Attuazione Art. 1 commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 16/2014 e ss.mm.ii. - Integrazione e aggiornamento elenco comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015 – Revoca decreto dirigenziale di delega al Comune di Solofra

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. l'art. 5 comma 5 del [D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#) dispone che *“Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali”*;
- b. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 – come modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e dall'art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica* - ai commi 4 e 5 dispone quanto segue:
- a1. comma 4. *“Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori”*;
- a2. comma 5. *“L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma”*;
- c. il richiamato art. 4 della L.R. n. 26/2018, recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza*, nel disporre che al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 16/2014 *“nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC, ZSC e ZPS”*”, ha disposto altresì, al comma 2, che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi”*;
- d. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014, commi 4 e 5, non configura un trasferimento definitivo di competenze ma attribuisce espressamente alla Giunta Regionale il compito di definire i criteri per l'attribuzione e la verifica della sussistenza dei requisiti;
- e. la Giunta Regionale ha definito tali criteri, da ultimo mediante apposito *“Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza”* (Disciplinare) approvato con D.G.R. n. 229 del 15/05/2024;
- f. il Paragrafo 1.9 delle Linee Guida Nazionali per la VInCA ha disposto che *“In ogni caso, in attuazione al D.P.R. 357/97, le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA”*;

- g. l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, quale Autorità regionale competente in materia di VInCA, opera, dunque, con funzioni di indirizzo e controllo sui Comuni delegati ai sensi della L.R. 16/2014, vigilando sulla corretta applicazione delle Linee Guida Nazionali del 2019, delle Linee Guida Regionali per la VInCA in Regione Campania (Linee Guida regionali) approvate da ultimo con D.G.R. n. 280/2021 e del "Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza" (Disciplinare) approvato da ultimo con D.G.R. n. 229 del 15/05/2024;
- h. i comuni delegati esercitano le funzioni in materia di VInCA nel pieno rispetto della normativa e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- i. l'accertamento del venir meno dei requisiti e il mancato rispetto degli obblighi fissati nel Disciplinare legittima l'amministrazione regionale alla revoca dell'atto di delega;
- j. è stata attribuita al Comune di Solofra la delega all'esercizio delle funzioni in materia di valutazione di incidenza mediante la commissione di esperti istituita presso il Parco Regionale dei Monti Picentini mediante Decreto Dirigenziale n. 189 del 27/06/2016 e n. 84 del 09/06/2020;

ATTESO che

- a. per le procedure di valutazione di incidenza screening le Linee Guida Nazionali dispongono al paragrafo 1.12 che *"la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse"*;
- b. per le procedure di valutazione di incidenza screening l'Autorità regionale competente, nell'esercizio della propria specifica discrezionalità, intendendo garantire il massimo livello di partecipazione, trasparenza e pubblicità anche nell'ambito di tali procedure, al paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida regionali ha stabilito espressamente che *"Il format per lo screening e la documentazione tecnico progettuale saranno pubblicate dall'Autorità competente sulle pagine web istituzionali e nella nota di avvio del procedimento dovrà essere indicato il link dal quale scaricare la documentazione ai fini della espressione del sentito del soggetto gestore; per le procedure di competenza regionale la documentazione sarà pubblicata sulle pagine web regionali dedicate alla VIA- VI- VAS" e che "Il parere di screening sarà tempestivamente pubblicato nelle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali (<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>) per le procedure di competenza regionale. Per le procedure di competenza dei Comuni la pubblicazione dovrà essere effettuata in una sezione del sito web istituzionale appositamente dedicata"*;
- c. per le procedure di valutazione di incidenza appropriata le Linee Guida Nazionali dispongono al paragrafo 1.12 che *"Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online"*;
- d. per le procedure di valutazione di incidenza appropriata l'Autorità regionale competente ha stabilito al paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida regionali, recependo le disposizioni delle richiamate Linee Guida nazionali, la specifica procedura da osservare per la pubblicazione e la consultazione del pubblico indicando la modalità di pubblicazione della documentazione minima, ovvero:
- la comunicazione di avvio del procedimento (all'interno della quale deve essere riportato anche il link al quale è possibile consultare la documentazione relativa all'istanza e la tempistica per le osservazioni di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento);
 - i documenti del P/P/P/I/A;
 - lo Studio o Relazione di Incidenza;
 - gli atti successivi del procedimento (richiesta di integrazioni, integrazioni del proponente, ecc.);

- provvedimento di valutazione appropriata;
- e. i comuni delegati, secondo le disposizioni riportate sia nelle Linee Guida regionali sia nel Disciplinare, hanno l'obbligo – al fine di consentire l'espletamento delle attività di controllo – di trasmettere all'Autorità regionale competente entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni sintetiche relative alle procedure concluse nell'anno precedente, predisposte secondo l'apposito modello (REPORT) disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali, con espressa indicazione del link al sito internet dove è pubblicata e consultabile la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'istanza cui ogni singolo provvedimento di valutazione di incidenza emesso si riferisce;
- f. il parag. 5 e il parag. 6 del Disciplinare disciplinano rispettivamente gli obblighi posti in capo ai comuni delegati e i motivi di revoca della delega stessa;

CONSIDERATO che

- a. al fine di garantire la consultazione pubblica, ove prevista, al fine di garantire i livelli minimi di pubblicità e partecipazione fissati dalla Giunta Campana e allo scopo, infine, di consentire le dovute attività di controllo da parte dell'Autorità regionale, i Comuni delegati devono rispettare gli obblighi di pubblicità di cui al parag. 1.12 delle Linee Guida Nazionali del 2019 e ai parag. 3.1.2 e 3.2.2 delle Linee Guida Regionali per la VINCA;
- b. di tali obblighi è data evidenza sia nelle Linee Guida regionali sia nel Disciplinare sia, infine nei provvedimenti di attribuzione delle deleghe;
- c. il mancato rispetto dei suddetti obblighi di comunicazione dei REPORT, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione e consultazione costituisce motivo di revoca della delega ai sensi del parag. 6 del Disciplinare;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. nell'ambito delle attività di controllo previste dal richiamato Disciplinare e dalle Linee Guida regionali in materia di VINCA, l'Ufficio Valutazioni Ambientali con proprie note prot. n. 0614364 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Salerno), prot. n. n. 614320 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Benevento), prot. n. 614295 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Avellino), prot. n. n. 0604561 del 14/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Caserta), prot. n. 0614338 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Napoli) ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i REPORT relativi alle attività svolte negli anni 2022/2023, richiedendo espressamente l'indicazione del LINK alla pagina web ufficiale del comune delegato competente per territorio ove risultassero pubblicati - in ottemperanza agli obblighi di consultazione e pubblicità imposti dalle norme di settore e dalle linee guida regionali - i fascicoli digitali contenenti la documentazione relativa alle istruttorie VINCA svolte;
- b. le richiamate note specificavano, altresì, la necessità anche nell'ipotesi in cui non fosse stata svolta nel corso dell'anno 2022 e/o dell'anno 2023 alcuna attività relativa alle valutazioni di incidenza, di darne comunque evidenza mediante apposita comunicazione a mezzo pec;
- c. con nota prot. reg. n. 429367 del 13/09/2024 è stato trasmesso un ulteriore sollecito a fornire riscontro alle richieste di cui sopra a tutti i Comuni ancora inadempienti o che avessero fornito un riscontro incompleto, con preavviso di revoca della delega in caso di mancato riscontro;

PRESO ATTO che

- a. è pervenuta all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali - in qualità di autorità regionale competente in materia di VINCA - la nota del MASE – Direzione Generale Tutela della biodiversità e del mare prot. n. 5979 del 15/01/2025 con cui sono state richieste informazioni circa il livello di effettiva attuazione delle

Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza al fine di fornire esaustivo riscontro alle istanze formulate dalla Commissione Europea con riferimento al Pilot denominato “EUP (2014)6730”.

- b. alla luce delle informazioni prodotte dallo scrivente Ufficio Speciale, il MASE con successiva nota prot. n. 38294 del 28/02/2025 ha posto all'attenzione di tutti gli Uffici preposti alla VINCA sul territorio nazionale alcune *considerazioni finalizzate ad una omogenea applicazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) recepite ormai su tutto il territorio nazionale* e in particolare, per quanto di interesse nella presente, ha fornito indicazioni concernenti il *monitoraggio costante delle attività svolte dalle autorità eventualmente delegate per la valutazione di incidenza*.
- c. con nota prot. n. 45550 dell'11/03/2025, infine, lo stesso MASE a valle della riunione “pacchetto ambiente” tenutasi in data 06 marzo ha informato Regioni e Province autonome competenti in materia di VINCA che in detta sede la Commissione europea:
- ha *sottolineato nuovamente di ritenere non adeguata la competenza tecnica di alcuni enti delegati da codeste Regioni per lo svolgimento della valutazione di incidenza, in particolare i piccoli Comuni;*
 - ha *comunicato di aver riscontrato carenze nella trasparenza, in particolare nella tempestiva pubblicazione dei procedimenti sui siti web al fine di assicurare al pubblico la possibilità di partecipare presentando osservazioni, evidenziando la rilevanza della questione e rappresentando che il mancato adempimento costituisce, a parere della scrivente, un fondamentale elemento di valutazione nell'ambito di un eventuale processo di revisione delle deleghe conferite.*
- d. con note del 08/06/2026, tenendo conto delle criticità rilevate e delle indicazioni fornite dal MASE, è stato avviato apposito procedimento di revoca della delega per i comuni ancora inadempienti rispetto alla trasmissione dei report relativi agli anni 2022/2023 e, contestualmente, per tutti i comuni che non avessero affatto adempiuto o non avessero correttamente adempiuto a tale obbligo rispetto alle successive annualità 2024 e 2025;

DATO ATTO che

- a. il Comune di Solofra ha trasmesso il report relativo alle attività svolte nel 2022 con propria nota prot. n. 3192 del 06/03/2023 senza indicazione del link per la consultazione della documentazione pubblicata;
- b. il Comune di Solofra ha trasmesso il report relativo alle attività svolte nel 2023 con propria nota prot. n. 2798 del 28/02/2024 senza indicazione del link per la consultazione della documentazione pubblicata;
- c. a seguito di richiesta trasmessa a mezzo pec del 07/03/2024, il Comune di Solofra con propria nota prot. n. 4174 del 27/03/2024 ha trasmesso nuovamente i report delle attività svolte negli anni 2022 e 2023, dichiarando una procedura di Vinca Appropriata conclusa nel 2022 ed una procedura di Vinca screening conclusa nel 2023;
- d. con successiva ulteriore comunicazione il Comune di Solofra, con propria nota prot. n. 10504 del 08/08/2024, ha trasmesso il link ad apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla Vinca
- e. il comune di Solofra con propria nota prot. n. 0003184 del 27-02-2025 ha trasmesso il report delle attività svolte nel 2024;
- f. il comune di Solofra con propria nota prot. n. 0001202 del 27-01-2026 ha trasmesso il report delle attività svolte nel 2025;
- g. il Comune di Solofra ha ricevuto l'avvio del procedimento di revoca della delega con nota prot. n. 515024/2026 del 08/06/2026, non avendo fornito i report relativi attività svolte negli anni 2024/2025,

che andavano trasmessi al competente Ufficio regionale rispettivamente entro il mese di febbraio 2025 e febbraio 2026;

- h. con la nota di avvio del procedimento di revoca del 08/06/2026 veniva data evidenza dei seguenti punti:
- nei REPORT anni 2024/2025 trasmessi da Montella, Solofra e Volturara Irpina per il 2024/2025 non ci sono i LINK e/o non rispondono al modello richiesto dallo scrivente e/o non dimostrano l'adempimento degli obblighi di pubblicità e consultazione. Nello specifico, il Comune di Solofra ha pubblicato i fascicoli come allegati alle determine di conclusione del procedimento, circostanza che ovviamente NON soddisfa gli obblighi di pubblicità finalizzati alla consultazione preventiva rispetto alla chiusura del procedimento stesso;
 - il REPORT anno 2022 trasmesso con propria nota prot. n. 436 del 02/03/2023 dal Parco Regionale dei Monti Picentini per conto degli associati in quanto ente capofila, risulta insufficiente in quanto:
 - riguarda solo l'anno 2022;
 - non riporta il link alla pagina web in cui sono stati pubblicati i fascicoli ai fini della consultazione;
 - in considerazione delle richieste e dei solleciti già trasmessi dallo scrivente, delle criticità rilevate dal MASE e dell'obbligo di pubblicità recepito fin dal 2021, si evidenzia che nell'ambito del procedimento di revoca in oggetto:
 - NON saranno accolte richieste di proroga dei termini di cui sopra;
 - NON saranno presi in alcuna considerazione riscontri incompleti e/o parziali (ad esempio la mancata indicazione del LINK, l'indicazione dei LINK solo per alcuni degli anni oggetto della richiesta, l'indicazione di un LINK non associato alla pagina web istituzionale dell'ente delegato ma piuttosto ad archivi locali o, ancora, l'indicazione di una pagina web in cui NON risultino pubblicati gli interi fascicoli tecnico-amministrativi ma le sole determine conclusive);
 - NON saranno presi in alcuna considerazione LINK non funzionanti, la cui trasmissione equivarrà dunque ad un mancato riscontro;
 - NON saranno accolte richieste di sospensione del procedimento di revoca nelle more della realizzazione delle pagine web dedicate alla VINCA che, si rammenta, Codesto Ente deve dimostrare di aver già realizzato in maniera corretta fin dal 2021.
- i. il Comune di Solofra ha riscontrato il preavviso di revoca con propria nota prot. 0002327/2026 del 15/06/2026, acquisita al prot. reg. n. 0537170/2026 del 15/06/2026;

EVIDENZIATO che

- a. il Comune di Solofra non ha trasmesso i report come espressamente richiesto dal competente ufficio regionale;
- b. si è provveduto ad esaminare comunque la documentazione pubblicata ai link indicati nella nota prot. n. 0002327/2026 e dalla disamina è emerso, come da documenti conservati agli atti del competente Ufficio regionale, che nella pagina web indicata dall'ente aggiornata in data 10/06/2026:
- la documentazione è stata pubblicata successivamente all'adozione della determina conclusiva dei singoli procedimenti, come allegato alla determina medesima;
 - manca la documentazione minima prevista dalle linee guida nazionali e regionali (il modulo di screening, ad esempio, non risulta sempre presente, le note di avvio del procedimento complete di link per la consultazione della documentazione relativa alle istanze non sono mai presenti, non sono sempre presenti i sentito resi dai soggetti gestori né la documentazione tecnico-progettuale);
 - dal confronto con le precedenti comunicazioni del medesimo Comune si evince che alcuni documenti dei fascicoli relativi alle pratiche concluse nel 2022/2023/2024 sono stati aggiunti in pubblicazione successivamente alla comunicazione del 08/08/2024;
- c. la documentazione resa disponibile dal Comune di Solofra a seguito del preavviso di revoca del 08/06/2026 non è coerente rispetto alle disposizioni di cui alle linee guida nazionali e regionali in materia di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione di incidenza;

RITENUTO

- a. che, all'esito dell'istruttoria compiuta, il riscontro fornito dal Comune di Solofra dimostra che lo stesso non ha di fatto correttamente ottemperato agli obblighi di pubblicità, trasparenza e consultazione imposti dalle linee guida nazionali e regionali in materia di valutazione di incidenza;
- b. di dover revocare, per le inadempienze e le criticità sopra riportate, la delega all'esercizio delle funzioni in materia di valutazione di incidenza mediante la commissione di esperti istituita presso il Parco Regionale dei Monti Picentini attribuita al Comune di Solofra con Decreto Dirigenziale n. 189 del 27/06/2016 e n. 84 del 09/06/2020;

VISTI

- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 16/2014;
- la L.R. n. 26/2018;
- la D.G.R. n. 229/2024;
- i DD.DD. n. 189/2016 e 84/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla funzionaria dott.ssa Adele Del Piano individuata quale Responsabile del procedimento dall'Ufficio Speciale 306 00 00 Valutazioni Ambientali e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate

1. **DI** revocare la delega in materia di Valutazione di Incidenza attribuita ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 della L.R. n. 16/2014 al Comune di Solofra con Decreto Dirigenziale n. 189 del 27/06/2016 e n. 84 del 09/06/2020.
2. **DI** stabilire che le istanze di valutazione di incidenza ricadenti nel territorio del Comune di Solofra sono di competenza della Regione Campania – Ufficio Speciale 306 00 00 Valutazioni Ambientali e detto Comune è tenuto a trasmettere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del presente decreto all'US 306.00.00 mediante il servizio digitale Trasferimento File accessibile mediante identità digitale (SPID/CIE) dalla pagina web <https://servizi-digitali.regione.campania.it/TrasferimentoFile> l'elenco puntuale delle procedure in corso, con il relativo stato dell'istruttoria in corso e la relativa documentazione agli atti. Entro il medesimo termine è tenuto a comunicare anche l'eventuale assenza di procedure in corso.
3. **DI** disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <http://vias.regione.campania.it/opencms/VIAVAS> e ai servizi digitali dedicati all'Ambiente.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al Comune di Solofra;
 - 5.2 al Parco Regionale dei Monti Picentini in quanto capofila;
 - 5.3 al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania (fna43972@pec.carabinieri.it);
 - 5.4 al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale ai fini dell'ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (c.d. Casa di Vetro);
 - 5.5 alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa